

Niente imposta di bollo sui documenti scolastici

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/02/2020



Segnaliamo il principio di diritto n. 3 del 20 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, nel quale è stata ribadita l’esenzione del bollo, ai sensi dell’art. 11 della Tabella al DPR n. 642/1972, degli “atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo, in quella materna e negli asili nido; pagelle attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime”.

In argomento, è utile ricordare anche l’art. 7, comma 5, della Legge n. 405/1990 (Legge Finanziaria 2001), secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”. Detta disposizione è stata recepita dalla disciplina dell’imposta di bollo, contenuta nel DPR n. 642/1972: infatti, al punto 2, lettera e) della nota in calce all’art. 4 della tariffa, parte Prima, è stabilito che “Sono esenti dall’imposta (...) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado” (cfr. Ris. 142/E del 2005).

Infine, segnaliamo anche l’art. 200, comma 7, del Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), secondo cui “Sono dispensati (...) dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie: a) Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) Ciechi civili”.